

Ipsa > Impresa > Organi societari > Registro Titolare effettivo: arriva la sospensione dal Co...

TITOLARE EFFETTIVO - 17 MAGGIO 2024 ORE 19:47

# Registro Titolare effettivo: arriva la sospensione dal Consiglio di Stato

Redazione IPSOA Quotidiano

Organi societari

Archivia e leggi dopo

Stampa documento

Scarica documento

Condividi

Con ordinanze cautelari del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dell'esecutività delle sentenze del TAR Lazio con cui, il 9 aprile 2024, erano stati respinti i ricorsi proposti dalle società fiduciarie e associazioni di categoria per ottenere l'annullamento del decreto MIMIT 29 settembre 2023, relativo al registro dei titolari effettivi. L'udienza di discussione è stata fissata al 19 settembre 2024.

Il Consiglio di Stato, con ordinanze cautelari del 17 maggio 2024, ha disposto la **sospensione dell'esecutività delle sentenze del TAR Lazio** con cui, il 9 aprile 2024, erano stati respinti i ricorsi proposti dalle società fiduciarie e associazioni di categoria per ottenere l'annullamento del [decreto MIMIT 29 settembre 2023](#), relativo al registro dei titolari effettivi.

Per il Consiglio di Stato le questioni oggetto del giudizio presentano **profili di complessità** tali da richiedere approfondimenti di merito incompatibili con la sommarietà propria della fase cautelare e pertanto in via cautelativa ha disposto la sospensione dell'esecutività delle sentenze del TAR Lazio che porterebbe come conseguenza un **rinvio dell'adempimento** relativo alla comunicazione del titolare effettivo presso il registro delle imprese.

L'udienza di discussione è stata **fissata al 19 settembre 2024**.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Consiglio di Stato, ordinanza 17/05/2024, n. 3533](#)

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a  
**IPSOA Quotidiano Premium**

1 anno

**€ 118,90**

(€ 9,90 al mese)

Acquista

Primi 3 mesi

**€ 19,90**

poi € 35,90 ogni 3 mesi

Acquista

Sei già abbonato ? [Accedi](#)

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOVITÀ

Iscriviti alla newsletter gratuita di IPSOA Quotidiano

# Sospeso il Registro dei titolari effettivi fino a settembre: prima vittoria di fiduciarie e trust

Per il Consiglio di Stato, "nel bilanciamento dei contrapposti interessi", di deve ritenere "la prevalenza di quello della società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti".

DI **FRANCESCO COLAMARTINO**

Il **Consiglio di Stato** ha sospeso il **Registro dei titolari effettivi** e ha fissato l'udienza di merito per il **19 di settembre**, segnando così una prima vittoria del mondo delle fiduciarie e dei trust.

Il ricorso è stato presentato con la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, il **ministero dell'Economia e delle Finanze**, il **ministero delle Imprese e del Made in Italy**, il **Garante per Protezione dei Dati Personali**, **Unioncamere** e **Infocamere** per la sospensione dell'efficacia della sentenza del **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**, che rigettava il ricorso di primo grado.

La parte appellante aveva impugnato in primo grado i provvedimenti con i quali l'amministrazione ha dato attuazione alle direttive antiriciclaggio, definendo il sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi e il relativo sistema di accesso alle informazioni a favore dei terzi (autorità, soggetti obbligati e pubblico) sottoponendola al regime di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

In quella sede, veniva sollevata la questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar), chiedendo che venisse disposto il rinvio pregiudiziale alla **Corte di Giustizia Europea** per "violazione degli artt. 7 e 8 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale; violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione; violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione".

Il Consiglio di Stato ha scritto che “le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della direttiva al diritto unionale sovraordinato”.

Ma, soprattutto, ha aggiunto che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba ritenersi la **prevalenza di quello della società appellante** la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti”.

Il prossimo capitolo della saga sarà scritto il 19 di settembre. Tra le realtà che hanno fatto appello ci sono Assofiduciaria, Unione Affidatari Fiduciari, Aletti Fiduciaria, Across Fiduciaria, Argos Trustees, Galvani Fiduciaria, Sfo Fiduciaria e altre ancora.

## Latest News

**APERTURA** | 20 MAG, 2024

### Banca Mediolanum arriva a Cosenza

Cresce la presenza di Banca Mediolanum in Calabria con l’inaugurazione del nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari, Sede Territoriale di regione, in Corso G. Mazzini 159/1 a Cosenza.

**BANCHE** | 20 MAG, 2024

**Banche, l’inclusività di genere è un miraggio: solo il 43% dei quadri è donna. Nelle Bcc ancora meno**

**BANCHE** | 17 MAG, 2024

**Tribunale russo sequestra a Unicredit beni per mezzo miliardo**

**INTERVISTE** | 17 MAG, 2024

**Notarbartolo di Villarosa (famiglia Marzotto): perché chiediamo più tasse sui grandi patrimoni**

**INVESTIMENTI** | 17 MAG, 2024

**Rampa di lancio - I prodotti d’investimento al debutto in Italia nell’ultima settimana**



DI FRANCESCO COLAMARTINO



# Operatività del Registro dei titolari effettivi sospesa fino al 19 settembre

In attesa delle udienze per la trattazione del merito dei ricorsi si profilano diversi dubbi applicativi

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Con le ordinanze pubblicate ieri (nn. [1849](#), [1850](#), [1851](#), [1852](#) e [1853](#)), il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l'esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del **19 settembre 2024**.

Come si ricorderà, una prima sospensione del Registro era avvenuta a pochi giorni dalla scadenza originaria fissata all'11 dicembre 2023, a causa dell'ordinanza n. [8083/2023](#), emessa il 7 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio, che aveva accolto l'**istanza cautelare di sospensione** presentata da diverse associazioni fiduciarie nei confronti del MIMIT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

Il Tribunale amministrativo aveva successivamente dichiarato infondati tali ricorsi con le sentenze pubblicate il 9 aprile 2024. Sulla questione Assofiduciaria era intervenuta con un [comunicato](#) diffuso il 24 aprile, dove rendeva noto di aver ricevuto la notizia che diverse Camere di Commercio, "in modo disorganico tra di loro", dopo aver ricevuto la pratica telematica della titolarità effettiva in relazione a mandati fiduciari "standard" nella sezione speciale del Registro dei trust e degli istituti giuridici affini, avevano risposto comunicando il **preavviso di rifiuto** ai sensi dell'[art. 10-bis](#) della L. n. 241/1990, ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione (si veda "[Auspicabile una riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi](#)" del 25 aprile 2024).

Nelle ordinanze pubblicate ieri si sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano "l'**approfondimento** proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale". Inoltre, si legge nei documenti, in difetto di misura cautelare, i soggetti appellanti sarebbero onerati "del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte".

Le ordinanze del Consiglio di Stato in esame hanno importanti ricadute sotto il profilo strettamente **operativo**. In primo luogo, è noto a tutti che in costanza della precedente sospensiva disposta dal TAR molte Camere di commercio territoriali hanno continuato ad accettare sia le pratiche di comunicazione che quelle

di variazione della titolarità effettiva, consentendo in tal modo l'ulteriore **popolamento** del Registro. È altrettanto noto che, a seguito della sentenza di rigetto emessa dal TAR lo scorso 9 aprile, il MIMIT ha fissato all'**11 aprile 2024** la scadenza del termine per la trasmissione delle pratiche del titolare effettivo, di fatto creando i presupposti per l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta per coloro i quali avessero effettuato la comunicazione nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza.

La nuova sospensiva disposta dal Consiglio di Stato interviene dunque **a termini scaduti**. È lecito chiedersi, di conseguenza, se le Camere di commercio siano legittimate ad accettare comunicazioni in pendenza del termine previsto per la decisione nel merito da parte del Consiglio di Stato oppure, come già avrebbero dovuto fare nelle more della precedente sospensiva, sospendere qualsivoglia operatività relativa al Registro. Non va dimenticato, infatti, che la decisione pendente ha ad oggetto l'operatività stessa del Registro che, nel frattempo, continua però a popolarsi.

Quanto appena detto introduce un ulteriore tema di discussione in merito all'**accreditamento** per la **consul-tazione**, già attivo anche per alcune categorie professionali come, ad esempio, quella dei commercialisti: sotto questo aspetto ci si interroga sulla valenza assunta, *pendente iudicio*, dalle risultanze di un Registro a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Di conseguenza, è verosimile attendersi nell'immediato un'interruzione degli accessi al Registro.

Da ultimo, non sarà sfuggito ad aziende e commercialisti impegnati nelle attività di **deposito dei bilanci** che la possibilità di confermare i **dati del titolare effettivo** in tale occasione non è ancora operativa, in quanto non risulta disponibile il tasto "conferma" nell'applicativo DIRE. A parere di Infocamere ciò è coerente con la circostanza che la conferma contestuale al deposito del bilancio, che è una possibilità e non un obbligo, deve in ogni caso rispettare il termine dei 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o conferma. Ne discende che laddove tale termine non sia rispettato le Camere di commercio potranno applicare la sanzione per deposito tardivo. In **assenza** del tasto "**conferma**", il relativo adempimento può essere assolto facoltativamente con apposita pratica in DIRE, ovviamente previo pagamento dei diritti di segreteria.

# Registro dei titolari effettivi sospeso dal Consiglio di Stato

Alessandro Galimberti



ADOBESTOCK Il provvedimento. L'ordinanza è stata depositata ieri. Congelate le iscrizioni nel Registro

Nuovo stop per il registro dei titolari effettivi. La Sesta sezione del Consiglio di Stato (presidente Davide Ponte) ha accolto ieri mattina i numerosi ricorsi contro la sentenza del Tar Lazio che il 9 aprile scorso aveva stroncato le ragioni di chi, pur non opponendosi alle finalità di antiriciclaggio del Registro, ne contesta le modalità di funzionamento.

Lo stop, a effetto immediato, congela le procedure di iscrizione alle Camere di commercio per tutta l'estate – nel merito il Consiglio di Stato entrerà solo a partire dal 19 settembre, prossima udienza – e soprattutto chiude il capitolo sanzioni per i ritardatari.

Chi ha impugnato in quest'ultimo grado di giurisdizione nazionale ha buoni motivi per essere soddisfatto dalla sospensiva ottenuta: gli argomenti spesi dalla Sesta sezione nell'ordinanza interinale lasciano intendere che il cuore del problema, ora anche per i giudici amministrativi, è diventato la

questione privacy, o meglio, la compatibilità del recepimento della quinta Direttiva con le regole unionali del Gdpr. Secondo i ricorrenti, il meccanismo di accesso ai dati consentito indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, non solo apre a una comunità sterminata (centinaia di migliaia di professionisti ed enti), ma soprattutto consente “escursioni” trasversali su dati privatissimi (si pensi ai minori o a disabili beneficiari di trust) senza una ragionevole proporzionalità rispetto all’azione intrusiva.

Per essere chiari, chiunque potrebbe valersi di in qualsiasi professionista o ente basato nell’Ue per scaricare un’immensa mole di dati societari e patrimoniali registrati in Italia. Queste valutazioni ovviamente non riguardano in alcun modo le prerogative dell’autorità giudiziaria e delle polizie finanziarie che nel rispetto delle procedure proprie hanno piena disponibilità di tutte le informazioni anti money laundering.

Il Consiglio di Stato nella sua sintetica motivazione apre poi a una possibile remissione alla Corte di Giustizia – auspicata dai ricorrenti – visto anche il proprio ruolo apicale nella giurisdizione italiana. Le questioni prospettate «risultano di particolare complessità?» scrive il Consiglio di Stato «ed esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità? della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità? di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato».

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, continua l’ordinanza, potrebbe ritenersi «la prevalenza di quello della Società? appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti» in quanto contrari al diritto Ue. E se l’Amministrazione è preoccupata del rischio di procedura di infrazione Ue (l’Italia è stato l’ultimo Paese ad avviare il Registro), la Sesta sottolinea che «tuttavia, è? un rischio solo ipotizzato e che, inoltre, è? ragionevole supporre non verrebbe? definita prima del vaglio delle richiamate questioni di compatibilità? unionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Diritto & Fisco

Capital

IN EDICOLA  
E IN DIGITALE

Class editori

Stop dal Consiglio di stato. Bloccato il decreto che proroga le comunicazioni senza sanzioni

## Titolari effettivi punto e a capo Registro sospeso nuovamente. Fino alla fine di settembre

DI MATTEO RIZZI

**R**egistro dei titolari effettivi sospeso nuovamente fino a fine settembre. Arriva lo stop del Consiglio di Stato che ha fissato per il 19 settembre l'udienza di merito. Ieri, venerdì 17 maggio, Palazzo Spada ha deciso di sospendere nuovamente il registro dei titolari effettivi con ordinanza 3533/2024. Di conseguenza è bloccato anche il decreto per la proroga fino a luglio per l'invio delle comunicazioni senza sanzioni (si veda ItaliaOggi del 7/5/2024). Le camere di commercio potrebbero continuare a raccogliere in via volontaria le informazioni relative alla titolarità effettiva, tuttavia, fino alla pendenza del giudizio, a loro volta non potrebbero concedere i dati già inseriti nel registro alle autorità, agli enti adibiti al controllo antiriciclaggio e a terzi con un interesse legittimo. La sesta sezione del Consiglio di stato ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9 aprile scorso che aveva respinto nel merito il ricorso di Assofiduciaria e di altri portatori di interessi sugli obblighi e sull'accesso ai dati del registro dei titolari effettivi.

L'ordinanza del Tar Lazio del 9 dicembre 2023 aveva sospeso l'efficacia del decreto MiMIT 29/9/2023, che avviava l'operatività del Registro dei titolari effettivi, interrompendo, quindi, le comunicazioni dovute. Successivamente, il 9 aprile, il Tar vea respinto il ricorso, ora impugnato al Consiglio di stato.

Assofiduciaria aveva sollevato questioni di legittimità comunitaria, chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue per violazione degli articoli 7, 8, 15, 20, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riguardanti il rispetto della vita privata, la protezione dei dati personali, la libertà di stabilimento e circolazione, l'uguaglianza e il diritto a una buona amministrazione. Ora il Consiglio di stato ha ritenuto prevalente l'interesse della società appellante, che in assenza della misura cautelare sarebbe gravata da adempimenti che "potrebbero risultare non legittimamente imposti". Allo stesso tempo,

### Secondo appello legittimo se non c'è inammissibilità

*Secondo appello legittimo se non c'è inammissibilità. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 8486 del 28/3/2024, hanno affermato che il principio di consumazione del potere d'impugnazione, non esclude che, fino a quando non pervenga una dichiarazione di inammissibilità, possa essere presentato un secondo gravame, esente dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e che si riferisca anche capi della decisione diversi da quelli oggetto del precedente atto impugnatorio. Il giudice innestatosi in sede di legittimità, traeva origine dall'accoglimento del ricorso del fallimento di una società in liquidazione presso il Tribunale di Varese, che condannava i suoi tre amministratori delegati a pagare in solido i danni provocati alla società e ai creditori. La sentenza dei primi giudici è stata opposta mediante appello principale da uno dei coobbligati, con citazione notificata agli altri condebitori, ed in via incidentale da un altro dei coobbligati medesimi. Nel frattempo, l'ultimo dei coobbligati compariva direttamente nell'udienza di appello con un'impugnazione incidentale adesiva a quella dell'appellante coobbligato in via principale. Tale ultimo condebitore, inoltre, con*

*un autonomo atto di citazione rivolto all'assuntrice del concordato fallimentare il giorno stesso dell'udienza, proponeva appello incidentale adesivo a quello dell'appellante coobbligato in via incidentale. Orbene, il verdetto di primo grado è stata sovvertito in appello, ritenendo i giudici di seconda istanza che gli amministratori non dovevano corrispondere alcunché al fallimento, stante l'intervenuto pagamento degli originari coobbligati. Detta statuizione, invero, aveva ritenuto infondata la censura dell'assuntrice del concordato fallimentare della società in liquidazione sull'inammissibilità dell'appello incidentale dell'ultimo dei condebitori. Pertanto, secondo il giudice di seconde cure, contrariamente alla prima impugnazione considerata inammissibile perché avvenuta di-*

*rettamente in udienza, la seconda impugnazione dell'ultimo coobbligato, valendo come impugnazione incidentale tardiva era, quindi, da ritenersi ammissibile. In tale contesto, l'appello incidentale del secondo coobbligato ha comportato l'insorgenza in capo al terzo condebitore, di un nuovo ed autonomo interesse ad opporre la sentenza nei confronti dell'assuntrice*

**Il verdetto di primo grado è stato sovvertito in appello: per i giudici gli amministratori non dovevano corrispondere nulla al fallimento**

*del concordato di cui sopra. Tuttavia, al momento della proposizione del secondo appello, il primo appello incidentale adesivo a quello dell'appellante principale, non era stata ancora dichiarato inammissibile. Nella questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite con l'Ordinanza Interlocutoria n. 20588/2023, è stato chiesto di verificare se, una volta dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo in replica all'impugnazione principale, dovesse ritenersi parimenti inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, un secondo appello incidentale presentato dalla stessa parte in risposta all'impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale. Secondo la soluzione individuata dalla Sezioni Unite del Supremo Consesso, l'opposizione in appello può essere proposta sempreché non siano spirati i termini per l'esercizio del potere di impugnazione e non sia intervenuta alcuna declaratoria di inammissibilità. Conseguentemente, la seconda impugnativa può essere diversa dalla prima e basarsi su punti della sentenza diversi.*

**Pietro Cocchiara**



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

l'Italia rischia una procedura di infrazione per non rispettare le direttive antiriciclaggio che impongono la creazione dei registri dei titolari effettivi, ma questa è ancora ipotetica e non sarà definita prima che si chiariscano le questioni di compatibilità con il diritto dell'UE. Non solo. Secondo Palazzo Spada, con la sentenza impugnata in vigore vi è il pericolo che si "concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati". Il motivo del ricorso al Tar indicava che la normativa italiana sul registro potrebbe considerare più di un milione di soggetti come titolari di interessi, permettendo loro di accedere liberamente ai dati delle strutture patrimoniali come i trust, rischiando di violare anche dati sensibili riguardanti la

salute dei titolari. Il Tar aveva affermato che tutti gli istituti in grado di occultare la titolarità effettiva, come i trust, devono essere soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio. Riguardo al mandato fiduciario, per il Tar la sua inclusione nella nozione di istituti affini ai trust non appare irragionevole né sproporzionata, ma "coerente con l'esigenza di acquisire, anche per i mandati fiduciari, informazioni sulla titolarità effettiva in vista del perseguimento dell'interesse e delle finalità proprie della disciplina europea".



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## ItaliaOggi Sette

Il settimanale dedicato alle imprese e ai professionisti diretto da Marino Longoni

Notizie e approfondimenti su:

- fisco
- lavoro
- previdenza
- contabilità
- diritto societario
- agevolazioni
- professioni
- giustizia
- ambiente
- condominio
- privacy
- innovazione
- intelligenza artificiale

e molto altro...

DA LUNEDÌ, IN EDICOLA PER TUTTA LA SETTIMANA

Da domenica in digitale solo per gli abbonati



HOME / FISCO / ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 / REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO: IL CONSIGLIO DI STATO NE SOSPENDE L'OPERATIVITÀ

ATTUALITÀ

3 minuti, **Redazione Fisco e Tasse**, 20/05/2024

# Registro Titolare Effettivo: il Consiglio di Stato ne sospende l'operatività

Registro titolari effettivi: Assofiduciaria ricorre al Consiglio di Stato per sospensione dell'adempimento. Accolta la sospensione fino a settembre

Accolto dal Consiglio di Stato il ricorso delle Fiduciarie per sospendere l'operatività del registro dei Titolari effettivi.

Preferenze privacy

Il prossimo capitolo slitta al 19 settembre.

cordiamo che a fine aprile Assofiduciaria confermava di aver presentato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio.

In data 17 maggio la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi contro la sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024.

La sospensione dell'operatività del registro del titolare effettivo è immediata, con l'effetto di "congelare" tutte le procedure di iscrizione alle Camere di commercio.

Il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione a partire dal 19 settembre data in cui è fissata la prossima udienza.

## 1) Registro Titolare Effettivo: sospensione fino al 19 settembre

 SALVA PDF

 COMMENTA

 LEGGI DOPO



Ti potrebbe interessare

- **Titolarità effettiva (eBook 2024)**
- **Antiriciclaggio Studio e Titolari effettivi - Schede di lavoro (excel)**
- **Pacchetto Atlante Antiriciclaggio (12 eBook)**

## 1) Registro Titolare Effettivo: sospensione fino al 19 settembre

Facciamo un riepilogo della complessa vicenda.

Il 9 aprile il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono trust dopo la prima sospensione del decreto attuativo MIMIT che aveva congelato il termine dell'11 dicembre entro il quale doveva essere compiuto il primo adempimento della comunicazione dati.

Dopo la pubblicazione delle sentenze di rigetto del TAR, l'effetto è stato quello della nuova entrata in vigore del decreto, con solo 48 ore di tempo per adempiere per tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell'attesa del giudizio non avevano proceduto all'iscrizione al registro dei titolari effettivi.

Nelle ore successive alla pubblicazione delle sentenze, erano state pubblicate due circolari:

- una delle Camere di commercio,
- una del MIMIT

che avvisavano della nuova decorrenze dei termini lasciando al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro.


**Assofiduciaria faceva sapere di essere ricorsa al Consiglio di Stato al fine di ottenere una nuova sospensione dell'adempimento della comunicazione dati al registro dei titolari effettivi.**

La nota informativa di Assofiduciaria evidenziava il danno grave e irreparabile insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata.

Inoltre, sempre secondo Assofiduciaria, l'incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da Camere di commercio e Ministero in relazione a tempi e modalità di iscrizione non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all'adempimento.

In data 17 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere fino al 19 settembre prossimo l'operatività del registro chiudendo il capitolo sanzioni per i ritardatari.

### Promo MSC Crociere



Esplora destinazioni da sogno a **prezzi imbattibili** con le **migliori offerte** di MSC Crociere!

**SALI A BOR**

La Sesta sezione del Consiglio di Stato nell'ordinanza evidenzia che il cuore del problema è diventato la questione privacy, ossia, la compatibilità del recepimento della quinta Direttiva con le regole unionali del Gdpr.

Secondo i ricorrenti, il meccanismo di accesso ai dati consentito indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, da un lato apre a una

trasversali su dati privatissimi senza una proporzionalità rispetto all'accesso stesso.

In sintesi chiunque potrebbe valersi di in qualsiasi professionista o ente per scaricare una certa mole di dati societari e patrimoniali registrati in Italia.

Il Consiglio di Stato nella sua sintetica motivazione apre a una possibile remissione alla Corte di Giustizia.

Le questioni prospettate secondo il Consiglio di Stato *"esigono l'approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato. (...)"*

Si attende il prossimo capitolo di questa complessa vicenda.

Leggi anche **Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.**

Ti potrebbe interessare

- **Titolarità effettiva (eBook 2024)**
- **Antiriciclaggio Studio e Titolari effettivi - Schede di lavoro (excel)**
- **Pacchetto Atlante Antiriciclaggio (12 eBook)**

Fonte immagine: Foto di Pete Linforth da Pixabay

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

1.2k  
Condivisioni

Condividi

## Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.

- 1 Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
- 2 Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, moduli e corsi

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalle società fiduciarie

# Titolari effettivi, tutto congelato

## Bloccata, almeno fino a settembre, l'operatività del registro

Pagina a cura

DI FABRIZIO VEDANA

**C**ongelato, di nuovo, il registro dei titolari effettivi. Con un'ordinanza del 17 maggio il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio il 9 aprile scorso aveva concesso l'avvio dell'operatività del registro dei titolari effettivi e dei trust. È stato quindi accolto il ricorso presentato da varie fiduciarie e dalle rispettive associazioni di categoria che faceva riferimento al danno che sarebbe potuto derivare dalla divulgazione di dati riservati, come quello dei titolari effettivi delle società formalmente intestate a società fiduciarie.

Per effetto di tale decisione, con la quale viene fissata la discussione di merito dell'appello all'udienza del 19 settembre 2024, risulta quindi nuovamente sospeso l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'art. 21, del D. Lgs. n. 231/2007.

Sono state, infatti, accolte le richieste con le quali i ricorrenti hanno messo in luce che la perdurante efficacia dell'impugnata sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l'adempimento dei citati obblighi, concretizza, in modo irreversibile, il pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati (quelli riferibili ai soggetti che hanno deciso di intestare i propri beni ad una società fiduciaria, istituto il cui utilizzo è espressamente previsto e regolato dall'ordinamento italiano con la legge 1966/39).

In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro dei titolari effettivi non dovrebbe pertanto essere operativo, almeno per la parte che riguarda gli obblighi di comunicazione, sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza risulta fissata il 19 settembre 2024. Nell'ordinanza, depositata il 17 maggio, il giudice

Scadenze, rinvii e sospensioni		
Mimit	29 settembre 2023	Indica il 10 dicembre 2023 come prima scadenza invio dati
Ordinanza Tar Lazio	7 dicembre 2023	Prima sospensione registro
Sentenza Tar Lazio	9 aprile 2024	Rigetto ricorso
MIMIT	8 aprile 2024	Indica l'11 aprile 2024 come nuova scadenza invio dati
Ordinanza Consiglio di Stato	17 maggio 2024	Seconda sospensione registro

amministrativo d'appello sottolinea che l'istanza di sospensione dell'operatività del registro dei titolari effettivi è certamente assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'invio dei dati prevista dal decreto del Direttore Generale del MIMIT recante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del nuovo giudizio di merito.

Per effetto di tale ordinanza, quindi, le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e società tra professionisti), i soggetti privati riconosciuti (fondazioni, associazioni, parrocchie, ecc.), i trust e gli istituti giuridici affini non dovranno inviare i dati dei rispettivi titolari effettivi alle Camere di Commercio e queste ultime non potranno rilasciare alcun accreditamento che

portatori di un interesse meritevole di tutela.

La nuova sospensione arriva a distanza di pochi

**La discussione di merito dell'appello è stata fissata per l'udienza del 19 settembre 2024, risulta quindi nuovamente sospeso almeno fino a quella data l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in capo alle aziende, alle società fiduciarie e ai trust**

**E' stato riconosciuto dal Cds il danno che sarebbe potuto derivare dalla divulgazione di dati riservati, come quello dei titolari effettivi delle società che risultano essere formalmente intestate a società fiduciarie**

consenta di accedere ai dati già comunicati al registro da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati agli adempimenti anticiclaggio e da parte dei terzi

giorni dall'avvio delle procedure di accreditamento attraverso le quali i soggetti obbligati (banche, intermediari, professionisti, eccetera), dopo essersi registrati sul sito della Camera di Commercio di competenza, avrebbero poi potuto iniziare a consultare, per le sole finalità di adempimento degli obblighi anticiclaggio, i dati e le informazioni contenute nel registro del titolare effettivo e dei trust. Ed è di pochi giorni fa anche la pubblicazione delle regole con le quali Union-Camere ha previsto che

l'accesso al Registro sarebbe stato garantito dalle ore 8:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00 con espressa previsione del divieto di rivendita, distribuzione informatica e/o riproduzione, comunicazione e/o diffusione a terzi in qualunque forma (cartacea, informatica etc.) delle informazioni estratte dallo stesso.

Pare quindi che, nonostante la previsione di un tracciamento degli accessi, per effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio si assisterà ad un nuovo congelamento di tutto l'impianto pensato. Sul punto è bene ricordare, infatti, che le norme sul funzionamento del registro hanno previsto che sia lo stesso registro imprese, sia il soggetto che ha fatto accesso ai dati (banca, intermediario, fiduciario, professionista, ecc.), sia l'Autorità Giudiziaria, potranno accedere ai log con i quali è possibile avere informazioni sull'identificazione del richiedente, sulla data e sull'ora della richiesta, sul soggetto di cui si richiede la titolarità effettiva individuato tramite codice fiscale, sull'identificativo del documento richiesto e sul certificato o sulla visura del titolare effettivo rilasciata dal sistema.

— Riproduzione riservata —

Il testo dell'ordinanza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi-sette](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi-sette)

### SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

L'Anac teme invece (forse) un aumento del costo degli appalti pubblici.

La chiave per risolvere entrambe le questioni dovrebbe essere la revisione dei parametri, per innestarli su un meccanismo maggiormente in grado di offrire un compenso parametrato al valore della prestazione professionale, tagliando anche eventuali eccessi di remunerazione che possono essere innescati dall'attuale disciplina: il consiglio nazionale dei dottori commercialisti si è già reso disponibile a discutere e a risolvere questo problema, ma finora non è stato possibile affrontare seriamente l'argomento.

La speranza è che l'Osservatorio da poco istituito presso il ministero della giustizia possa prendere in mano la que-

stione, senza soggiacere alle pressioni dei poteri forti che hanno interesse a mantenere le cose come stanno. O, meglio ancora, a ridurre l'applicabilità della norma sull'equo compenso che proprio in questi giorni compie il suo primo anno di vita.

C'è poi un ulteriore problema concreto, spesso sottaciuto, per i professionisti: la difficoltà a farsi pagare. Perché con il cliente è normale che si venga a creare un rapporto di reciproca fiducia, tendenzialmente di lunga durata. Per cui, spesso, quando l'imprenditore o il lavoratore autonomo entra in crisi di liquidità, il primo a non essere pagato è proprio il professionista. E questi, pur avendo gli strumenti giuridici (anche se non molto efficaci), per ottenere il dovu-

to, in genere è molto restio ad utilizzarli, perché significherebbe perdere per sempre il cliente. E perché la speranza che le cose possano cambiare e volgere al meglio, è l'ultima a morire. Clamoroso, in questo senso, i risultati dell'inchiesta di ItaliaOggi, pubblicata venerdì 17 maggio, sullo scoperto dei professionisti che hanno lavorato sull'operazione superbonus.

È molto probabilmente tutti questi problemi sono una delle cause della disaffezione delle giovani generazioni nei confronti dell'attività professionale, che sta assottigliando in molte categorie il numero dei nuovi ingressi. Prosciugando così le competenze e la dinamicità del sistema paese.

— Riproduzione riservata —

## Corte di cassazione: avviamento della società calcolato al netto del nero

Avviamento della società calcolato al netto del nero. Non si riduce la liquidazione della quota al socio che recede dalla sas. È ciò perché l'accomandatario non ammette l'esistenza di spese non fatturate: da una parte non può riconoscere di aver sostenuto oneri occulti perché andrebbe incontro a responsabilità di gestione, dall'altra pretende di ridurre la somma da riconoscere al socio che recede sulla base non di elementi oggettivi, desunti dalla contabilità, ma di ipotesi del tutto teoriche e astratte sulla quali non si può fondare alcuna attendibile previsione sulla redditività fu-

tura; il tutto mentre i costi in nero si sarebbero potuti valutare come componenti negativi del reddito non contabilizzati. Così la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13290 del 14/5/2024. Definitiva la condanna dell'accomandatario a liquidare oltre 15 mila € all'accomandante che esce dalla società. La Ctu in 1° grado è ritenuta nulla, usa documenti acquisiti in modo non rituale: il consulente nominato in appello, dunque, calcola il valore dell'avviamento che pesa sulla liquidazione della quota al socio uscente sulla sola base dei dati che risultano dai documenti contabili ufficiali. E

non c'è dubbio che nella valutazione della quota sociale ex art. 2289 Cc si debba tener conto anche del valore dell'avviamento e quindi della futura redditività dell'azienda, secondo una stima di ragionevole prudenza: l'attività sociale continua e non può riferirsi soltanto a un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche rispetto alla sua fisiologica propensione verso il futuro. Non è credibile l'accomandatario della società che svolge il servizio di navetta quando sostiene di aver fatto da solo l'autista per tutto l'anno. L'avviamento è stimato dal Ctu

un metodo misto con che considera più fattori, tra i quali il patrimonio rettificato ai valori correnti, compresi i beni immateriali (intangibile assets), oltre al reddito medio prospettico. E non è possibile rimetterne in discussione i risultati della stima, svolta con metodi discrezionali ma fondati sulla situazione finanziaria della società.

Dario Ferrara



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

Banche, intermediari e professionisti già accreditati si vedranno inibita questa possibilità

# Registro titolari effettivi fermo

## Accessi bloccati. E stop alle nuove comunicazioni di dati

DI FABRIZIO VEDANA

**T**itolari effettivi, zero accessi e stop a nuovi invii di dati al registro. Per effetto dell'ordinanza del Consiglio di stato n. 01851/2024 del 17 maggio (si veda *ItaliaOggi Sette* del 20/5/2024, in edicola questa settimana) banche, intermediari e professionisti che erano già stati accreditati ad accedere al registro dei titolari effettivi si vedranno inibita questa possibilità. L'identificazione del titolare effettivo, prevista dalla normativa antiriciclaggio, dovrà essere fatta utilizzando i dati e le informazioni raccolte effettuando l'adeguata verifica dei clienti e utilizzando altri fonti (internet in primo luogo), diverse dal registro dei titolari effettivi, per la verifica della loro veridicità. Al contempo amministratori di società, fondazioni, associazioni, fiduciarie e trust vengono sollevati dagli adempimenti comunicativi verso il registro dei titolari effettivi. E ciò anche con riguardo alle eventuali variazioni dei titolari effettivi che fossero intervenute in questi primi mesi dell'anno o che dovessero intervenire fino al 19

settembre, data sino alla quale rimarrà sospesa l'operatività del registro. All'indomani dell'importante ordinanza con la quale il Consiglio di stato ha accolto il ricorso, presentato da alcune fiduciarie, trust company e associazioni di categoria, con il quale si oppongono all'avvio dell'operatività del registro dei titolari effettivi così come oggi concepito, molte sono le questioni operative che rimangono in attesa di risposte. Il primo tema da chiarire è quello delle modalità con le quali gli amministratori dovranno conservare i dati dei titolari effettivi raccolti nei mesi scorsi: il fatto di essere stati trasmessi al registro della Camera di commercio non li esonera, infatti, dall'obbligo di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza per evitarne l'accesso da parte di soggetti non autorizzati. I soggetti che si sono visti richiedere i dati avranno il diritto di sapere dall'amministratore quali sono le regole adottate per tutelare la loro privacy ora che, dopo la decisione del Consiglio di stato, appare ancor più da tutelare visto che l'accesso al registro sarà inibito almeno fino al 19 settembre 2024. Per effetto della deci-

sione del Consiglio di stato resta pertanto sospeso l'obbligo degli amministratori di inviare alla Camera di commercio i dati sui titolari effettivi e, di conseguenza, il mancato invio non potrà essere sanzionato. Appare, quindi, scontato, che gli amministratori non chiederanno i dati dei titolari effettivi delle società da loro amministrate e, allorché dovessero avanzare richieste in tal senso, è molto probabile che non riceveranno risposte. E' bene sottolineare che le informazioni sui titolari effettivi, già trasmesse alle Camere di commercio (pare riferibili a ormai un milione di soggetti) non potranno essere accessibili, né alle Autorità di Vigilanza né ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio né a terzi, portatori di interessi meritevoli di tutela. Per i soggetti ai quali dovesse già essere stato rilasciato l'accREDITAMENTO le Camere di commercio dovranno inibire la possibilità di accedere al registro dei titolari effettivi; anche su questo aspetto ci si attende qualche chiarimento da parte del Ministero dell'impresa e del Made in Italy o da Unioncamere.

© Riproduzione riservata

### BREVI

**Si è svolta a Palazzo Chigi la Cabina di regia Pnrr.** Tra i punti all'ordine del giorno la discussione in merito allo stato di attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento dei 37 obiettivi e traguardi connessi alla sesta rata, tra i quali figurano la misura volta alla riduzione dei ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, gli interventi in materia di appalti pubblici, la legge quadro dedicata alle persone con disabilità e, infine, i provvedimenti in favore degli anziani non autosufficienti. Come spiega una nota, la Cabina di regia conferma l'allineamento dell'Italia con la roadmap europea del Pnrr. E con l'avvio della rendicontazione degli obiettivi della sesta rata, il governo prosegue nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

mente dalla nozione di ristrutturazione edilizia e urbanistica, l'opportunità di un Fondo di risorse pubbliche stabile nel tempo e di una Cabina di regia con il compito di coordinare l'utilizzo dei fondi disponibili, e i fine la necessità di semplificazioni procedurali e normative.

**Da oggi le pmi che puntano alla sostenibilità** hanno un nuovo strumento innovativo su cui contare: SACE ESG Hub, un luogo di incontro virtuale per intraprendere un percorso verso la transizione sostenibile con un focus particolare sui settori del futuro, tra cui manifattura 4.0, veicoli elettrici e mobilità condivisa, rinnovabili e carburanti alternativi, gestione dei rifiuti & economia circolare. La piattaforma online offre soluzioni assicurativo-finanziarie, da Garanzie Green e Garanzia Futuro a Protezione Rischio Clima, servizi di accompagnamento, come incontri di business matching e percorsi formativi.

La piattaforma online offre soluzioni assicurativo-finanziarie, da Garanzie Green e Garanzia Futuro a Protezione Rischio Clima, servizi di accompagnamento, come incontri di business matching e percorsi formativi.

**Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, è stato nominato per l'Italia dall'Organismo italiano di contabilità tra i membri dell'advisory council dell'Ifrs Foundation.** L'advisory council è l'organo consultivo strategico formale dei trustee della Fondazione, dell'International accounting standards board (Iasb) e dell'International sustainability standards board (Issb).

© Riproduzione riservata

### MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO, ECCO IL BANDO

È stato pubblicato sul portale del Ministero della Cultura il bando per la preselezione dei siti italiani da candidare al Marchio del patrimonio europeo 2025. Il bando è rivolto a diverse tipologie: siti singoli, siti transnazionali e siti tematici nazionali. Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 novembre 2024. Per maggiori informazioni, e per consultare il bando e i relativi materiali per la candidatura: <https://marchiopatrimonio.cultura.gov.it/>.

Questo riconoscimento, noto a livello europeo con la denominazione di European Heritage Label, è finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale comune, tramite il quale rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea.

Entro il 7 febbraio 2025 la Commissione, che verrà appositamente costituita, dovrà va-

lutare i siti migliori dal punto di vista della rilevanza europea, della qualità progettuale e della capacità operativo-gestionale, per selezionare fino a un massimo di due candidature da presentare alla Commissione europea entro il 1° marzo 2025.

Come da procedura selettiva stabilita dalla Decisione istitutiva del Marchio del patrimonio europeo (Ue 1194/2011), solo un sito potrà poi essere insignito del riconoscimento per ciascuno Stato membro partecipante all'iniziativa.

Ad oggi, i siti italiani a cui è stato conferito il Marchio del patrimonio europeo sono: San'Anna di Stazzema (selezione 2023), Ventotene (2021); l'Area archeologica di Ostia antica (2019); Forte Cadine (2017) e il Museo Casa De Gasperi (2014).

© Riproduzione riservata

*Cassazione: bancarotta impropria, cade il divieto fare il commercialista e l'imprenditore*

# Amministratore, interdittiva ko

## La prova del dolo con l'effettiva conoscenza delle ruberie

DI DARIO FERRARA

**N**iente reato senza delega. Cade per sempre l'interdittiva a carico del consigliere d'amministrazione non operativo indagato per bancarotta impropria da false comunicazioni sociali: potrà dunque tornare a fare il commercialista e il manager perché, in definitiva, mancano gravi indizi sul fatto che sapesse che i conti erano truccati per nascondere le ruberie del presidente e quindi le perdite della società che ne avrebbero imposto la ricapitalizzazione; per ritenere che sia dimostrato il dolo della distrazione per l'amministratore senza delega, infatti, non basta che le anomalie siano semplicemente conoscibili ma è necessario che il membro del board colga almeno di segnali di allarme su «fatti predatori» degli amministratori. Così la corte di cassazione penale, sez. quinta, nella sentenza n. 20153 del 21/05/2024.

**Nessuna cointeressen-**

### Registri titolari effettivi, pressing per uno stop definitivo

Registro titolari effettivi, necessaria sospensione effettiva. Lo chiede l'Unione affidatari fiduciari con una lettera inviata ieri alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'impresa e del Made in Italy, al Garante privacy e ovviamente a Unioncamere e a Infocamere. L'appello arriva all'indomani della pubblicazione delle ordinanze del Consiglio di stato 1849/2024, 1850/2024, 1851/2024, 1852/2024 depositate il 17 maggio e con le quali è stata disposta la sospensione dell'operatività del registro dei titolari effettivi e mette in luce che, alla data di ieri, 21 maggio 2024, il portale del Registro dei titolari effettivi

risulta essere ancora pienamente operativo e permette non solo le comunicazioni dei dati dei titolari effettivi, ma anche, ancor peggio, l'accesso alla consultazione degli stessi.

Nella lettera inviata ieri l'U.NA.FI. sottolinea il fatto che, considerando che i provvedimenti ministeriali che hanno reso operativo il sistema di comunicazione e di gestione dei dati sono stati sospesi dal giudice amministrativo, il trattamento dei dati, tanto per ciò che concerne la ricezione degli stessi, quanto per la detenzione e la

messa a disposizione dei terzi, configura un trattamento illecito. L'invito rivolto alle varie Istituzioni desti-

natarie della missiva dell'U.NA.FI. è dunque quello di voler immediatamente sospendere qualsiasi trattamento e qualsiasi comunicazione a terzi, dandone debita evidenza sul sito del portale del Registro.

Qualche amministratore, peraltro, potrebbe non aver saputo della nuova sospensione dell'operatività del registro dei titolari effettivi, nonostante la stampa in questi giorni ne abbia dato ampia informativa; se a tale non conoscenza si aggiunge l'assenza di informativa sul sito della Camera di commercio dedicata alla gestione dell'adempimento ben si può intuire l'importanza di un intervento rapido e con ampia diffusione pubblica al fine di evitare, anche agli amministratori di società, di incorrere in contenziosi con i titolari effettivi delle stesse che vedrebbero trasmessi al registro imprese dati che, alla luce delle citate ordinanze del Consiglio di Stato, non devono essere comunicati.

**Fabrizio Vedana**

© Riproduzione riservata

# Sospese le consultazioni del Registro dei titolari effettivi ma non le comunicazioni

Lo stop riguarda anche le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e di accesso da parte dei soggetti legittimati

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

“A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del [17 maggio 2024](#), è sospesa la **consultazione** dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”: questo è quanto da ieri si legge sulla pagina iniziale del sito del Registro dei titolari effettivi.

La conferma del blocco, arriva quindi, a pochi giorni dalle ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del [9 aprile 2024](#), sospendendone l’esecutività (si veda [“Operatività del Registro dei titolari effettivi sospesa fino al 19 settembre”](#) del 18 maggio 2024), ma a quanto sembra riguarderebbe esclusivamente il tema della consultazione, mentre nulla viene esplicitamente previsto per quanto attiene alle **comunicazioni** della titolarità effettiva e alle successive variazioni.

Dal comunicato sul sito del Registro si evince, infatti, che, almeno fino 19 settembre 2024 (data fissata per le udienze pubbliche per la trattazione del merito dei ricorsi in appello) non sarà possibile:

- la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- inviare **richieste di accreditamento** da parte dei “soggetti obbligati”;
- inviare richieste di accesso da parte dei “soggetti legittimati”.

Riguardo al primo aspetto potrebbe sorgere il dubbio che l’impossibilità di consultazione del Registro possa impedire ai soggetti destinatari della normativa anticiclaggio (tra cui i professionisti) di poter adempiere correttamente agli obblighi di **adeguata verifica** della clientela. A tal riguardo si ricorda tuttavia (come evidenziato dalla [FAQ](#) “Titolarietà effettiva e registro dei titolari effettivi” n. 13 di MEF, Banca d’Italia e UIF e dalle Linee guida del CNDCEC) che, ai sensi dell’[art. 21](#) comma 7 del DLgs. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo. Di conseguenza, l’impossibilità di consultare il Re-

gistro non configura un ostacolo all’adeguata verifica, dal momento che le modalità di individuazione del titolare effettivo declinate dall’[art. 20](#) del DLgs. 231/2007 costituiscono strumenti *ex lege* sufficienti al corretto adempimento dell’obbligo.

Quanto al secondo punto, dal blocco delle richieste di accreditamento ai fini della consultazione discende che i “soggetti obbligati” *ex art. 3* del DLgs. 231/2007 che fino a ieri non avevano presentato richiesta si vedranno preclusa tale facoltà per almeno **quattro mesi**. Si ricorderà, peraltro, come lo scorso mese di aprile Unioncamere avesse diffuso il [“Manuale operativo](#) per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica”, dando in tal modo avvio (probabilmente in modo improvvido) proprio alla fase della consultazione del Registro, successiva a quella del popolamento dello stesso.

Infine, sempre a partire da ieri non potranno essere presentate richieste di accesso da parte dei **“soggetti legittimati”** che, conseguentemente, non potranno essere accreditati alla consultazione del Registro fino a quando le sorti del medesimo non saranno decise. Del resto, ci si chiede quale valenza possa avere – nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato – la consultazione di un Registro dalle sorti giuridiche incerte e popolato solo parzialmente.

Desta, invece, non poche perplessità il fatto che sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) ancora possibile effettuare le **comunicazioni della titolarità effettiva** e di eventuali variazioni di dati e informazioni. Tale circostanza stride fortemente, a parere di chi scrive, con le motivazioni riportate nelle sentenze del Consiglio di Stato, dove si è evidenziato come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano “l’approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale”.

In verità, proprio in virtù delle ragioni esposte dai ricorrenti, riconducibili all’esigenza di riallineare la regolamentazione relativa al Registro con quella in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, della riservatezza dei dati personali, sarebbe forse stato più opportuno bloccare le comunicazioni fin dalla **prima sospensione** disposta dal TAR del Lazio.

dell'assicurazione, sul rievocato che mancherebbe la prova scritta per l'estensione della copertura sul rischio assicurato. E ciò benché l'assicurato sia in possesso di una mail di un funzionario della compagnia proveniente dal dominio dell'assicurazione: manca la firma digitale e quindi la certezza che sia stata spedita dal relativo account invece che da un terzo. In realtà, all'epoca dei fatti come oggi, il sistema della legge detta un unico criterio, vale a dire la libera valutabilità del giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento. Il tutto sia per stabilire se il documento informatico è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta sia per stabilire se costituisce una prova idonea.

**Forma libera.** Il giudice di secondo grado, nella specie, non avrebbe potuto scartare la mail del funzionario dal materiale probatorio. Ma avrebbe dovuto valutare le caratteristiche oggettive il file in termini di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità. Insomma: non è vero che la firma elettronica certificata costituisca l'unica garanzia dell'assoluta certezza contrattuale rispetto alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi. E ciò perché sarebbe contro il principio dell'insopprimibile libertà delle forme, una volta escluso che la mail senza firma avanzata o digitale o qualificata. Parola al rinvio.



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata


## Recupero crediti, sacca da 204 miliardi nel 2023

Oltre 204 miliardi di euro alla voce recupero crediti, in crescita nel 2023 rispetto ai 201 del 2022. Gli importi recuperati raggiungono il valore di 17 miliardi di euro (+11% rispetto al 2022), con le performance di recupero al 10%, nel quadro di una dinamica sostanzialmente stabile rispetto al 2019. Gli importi gestiti in conto terzi, ossia in seguito ad un mandato dato da un terzo committente esterno proprietario del credito, sono passati dai quasi 160 miliardi di euro del 2022 ai circa 174 miliardi del 2023, attestandosi al valore massimo registrato nel quinquennio di osservazione 2019-2023: un dato in crescita (+8,7%) ma con una variazione molto contenuta rispetto al quasi +50% segnato nel 2022. Queste le principali tendenze che emergono dal XIV rapporto annuale di Unirec, l'Unione nazionale imprese a tutela del credito, presentato a Roma, in collaborazione con Nomisma. Il 2023, spiega una nota, vede lo stock di crediti affidati per il recupero alle imprese associate a Unirec stabilizzarsi intorno alla cifra record di 204,3 miliardi di euro, ancora in crescita rispetto all'anno prima, con una tendenza in linea con il tasso di deterioramento dei crediti, che nel 2023 non ha subito forti variazioni e si è attestato ai livelli minimi del decennio. "Vi è quindi un consolidamento dello stock di crediti e le principali variazioni sono dovute a grandi movimenti di portafoglio all'interno del mercato", spiegano da Unirec, aggiungendo che "l'andamento nel 2023 è stato influenzato da operazioni straordinarie all'interno delle associate Unirec con il passaggio di portafogli rilevanti per quasi 11 miliardi di euro dall'area conto proprio (quando l'attività è finalizzata al recupero del proprio portafoglio) all'area del conto terzi". I crediti gestiti in conto terzi hanno rappresentato circa l'88% del totale. Di questi il 54% degli importi è relativo al settore B2B (Business to Business), che sorpassa nuovamente il B2C (Business to Consumer) dopo l'anno anomalo del 2022 (in cui per la prima volta i pesi erano invertiti con una predominanza di crediti relativi a persone singole o consumatori). Sulla redditività dei portafogli scende invece la provvigione media, dal 4,8% del 2022 al 4,1% del 2023.

© Riproduzione riservata

## Titolari effettivi, stop alla consultazione dei dati

Sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati. La notizia è comparsa ieri sia sul portale titolareeffettivo.registroimprese.it sia sulla homepage dei siti internet delle diverse Camere di commercio territoriali dove viene meglio specificato che tale provvedimento è la conseguenza dell'ordinanza del 17 maggio scorso con la quale il Consiglio di stato ha sospeso, quanto meno fino al 19 settembre prossimo quando si svolgerà l'udienza di merito, l'esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024 a seguito della quale era tornato a decorrere il termine per effettuare la prima iscrizione nella sezione dei titolari effettivi del Registro imprese da parte dei soggetti obbligati. Le stesse Camere di commercio mettono però nero su bianco che il portale titolareeffettivo.registroimprese.it continuerà a rimanere aperto e a ricevere, secondo le modalità già previ-



La sede del Tar del Lazio

ste nell'apposita manualistica diffusa nei mesi scorsi da Unioncamere, le comunicazioni relative alla titolarità effettiva. E proprio su questo ambito l'Unione nazionale affidatari fiduciari ha inviato una lettera (si veda ItaliaOggi di ieri) alla presidenza del consiglio, Mef, Mimit, Garante privacy, Unioncamere e Infocamere con la quale ricorda che la sospensiva deve investire l'intera operatività del sistema ivi incluso, quindi, l'invio dei dati dei titolari effettivi da parte degli amministratori delle società che, invece, leggendo le comunicazioni presenti sui siti delle Camere di commercio, non risulterebbe essere stato sospeso. Un'incognita le misure di sicurezza che gli amministratori delle società, nelle more dell'operatività del registro, dovranno adottare per tutelare al meglio i dati dei titolari.

**Fabrizio Vedana**

© Riproduzione riservata

*Un' informativa dei dottori commercialisti sulla conferma dati con presentazione bilanci*

# Linea soft sul titolare effettivo

## Le omesse o tardive comunicazioni non saranno sanzionate

DI LUCIANO DE ANGELIS

**N**essun obbligo di confermare il titolare effettivo attraverso il deposito del bilancio e nessuna sanzione per chi non vi provvede. Il deposito del bilancio è inoltre ammesso anche per le società che non abbiano provveduto, ad oggi, ad individuare il relativo titolare effettivo.

È quanto si legge nella informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili agli iscritti emanata il 23 maggio 2024 avente ad oggetto: "Registro dei Titolari Effettivi: Sospensione delle operazioni di consultazione del Registro, di accreditamento dei soggetti obbligati e di accesso ai dati sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti legittimati - Istruzioni operative per la conferma dei dati sulla titolarità effettiva in sede di deposito del bilancio annuale".

**La decisione del Cds**

Come noto a seguito dell'ordinanza del Consiglio di stato n. 01851/2024 dello scorso 17 maggio (si veda ItaliaOggi del 18/5/2024) Unioncamere ha nuovamente sospeso l'operatività del Registro dei titolari effettivi. Tale limitazione riguarda ad oggi la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, l'accreditamento dei soggetti obbligati, nonché l'accesso da parte dei soggetti legittimati, mentre risultano ancora ammissibili gli invii.

### Il problema della conferma dati

L'art. 3, co. 3 del decreto del Mef n. 55 del 10 marzo 2022, prevede la possibilità, per le imprese dotate di personalità giuridica, di comunicare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, la conferma dei dati sulla titolarità effettiva e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima

conferma. A riguardo, secondo il Cndcec la sospensione delle operazioni non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all'avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività. Inoltre, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro (a partire dal 9 dicembre 2023, fino al 9 aprile 2024 in relazione all'ordinanza del Tar Lazio n. 8083/2024 e successivamente al 17 maggio a seguito dell'intervento del Cds) resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei titolari effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato.

### La soluzione

Ad oggi, evidenzia il Cndcec, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del titolare effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell'applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione.

Conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Il Cndcec ritiene, in via interpretativa che, in attesa del termine di scadenza della sospensiva (prevista per il 19/9/2024, ndr) la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, in caso di

riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni. Tale situazione si ritiene compatibile con l'esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di stato che potrebbero travolgere l'intero impianto del dm 55/2022, compreso l'obbligo di conferma in esame. In relazione a quanto sopra conclude il Cndcec, deve escludersi che le Camere di commercio territoriali possano procedere all'accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all'applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.

